

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 11

Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari.

(GU n.4 del 29-1-2022)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna -
Parte prima - n. 229 del 29 luglio 2021)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
(Omissis);

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. In armonia con la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 («Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona»), la regione sostiene i percorsi di sviluppo e razionalizzazione delle Aziende di servizi alla persona (ASP) operanti nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli educativi, attraverso la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi.

Art. 2

Misure per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari

1. Al fine di perseguire le finalita' di cui all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi nel limite massimo complessivo di euro 4.000.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 ai comuni o alle unioni di comuni capofila degli ambiti distrettuali, affinche' siano destinati alle Aziende di servizi alla persona (ASP) o ad analoghe forme pubbliche di cui si avvalgono per la gestione dei servizi alla persona.

2. Con deliberazione di giunta regionale, sentita la commissione competente, sono stabilite le modalita' e i criteri per l'attuazione del comma 1.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto all'art. 2 la Regione

provvede mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura e' assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla missione 20 Fondi e accantonamenti - programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» del bilancio di previsione 2021-2023.

2. La giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2021

BONACCINI

(Omissis).